

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del Dot. Carlo Miraglia  
Giudice del Lavoro  
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa iscritta al n.472/2003 Ruolo Generale Controversie di Lavoro, avente per  
oggetto: **Pagamento differenze retributive.**

Promossa da

**C.K**

*omissis*

Ricorrente

Contro

**Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca**

*omissis*

Resistente

**CONCLUSIONI:**

- *OMISSIS*“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza reietta, accertare e dichiarare il diritto di C.K. alla intera retribuzione mensile per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, nonché per i congedi parentali e lei concessi dalla Direzione Didattica Statale di S. e per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento. Con interessi di legge. Vittoria di spese ed onorari”.
- **Per il Ministero convenuto**, “Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Arezzo accerti e dichiarari la non sussistenza del diritto, per la Signora C.K., al trattamento di cui all'art.11 del CCNL del 10/3/2001”

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato in data 23 aprile 2003 e notificato assieme al decreto di fissazione d'udienza, C.k. conveniva il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca avanti al Tribunale di Arezzo, in veste di giudice monocratico del lavoro, per ottenere il riconoscimento che, durante l'astensione obbligatoria per gravidanza ed il congedo parentale, aveva diritto alla retribuzione intera e non a quella che le era stata corrisposta in misura percentuale. Deduceva infatti che questo era il preciso disposto dell'art.11 del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 15 marzo 2001.

Costitutosi in giudizio, il ministero convenuto resisteva all'accoglimento della domanda, sostenendo che il trattamento intero spettava al personale di ruolo e non a quello avventizio.

Istruita con la produzione di documenti, la causa è stata ritenuta in decisione all'udienza di discussione del 25 marzo 2004 sulle conclusioni come in epigrafe rassegnate.

### **Motivi della decisione**

Il citato art. 11, nello stabilire la misura del corrispettivo spettante in maternità stabilisce che è dovuta l'intera misura della retribuzione al "personale dipendente" e, poiché quest'espressione si adatta al personale avventizio altrettanto bene che a quello assunto a tempo indeterminato, se ne deve concludere che il pieno trattamento va corrisposto anche al primo.

D'altro canto la spettanza di questo diritto è espressamente sancita dall'art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 24 luglio 2003 e nulla sta ad indicare che la nuova formulazione abbia carattere innovativo, parendo piuttosto che la stessa sia stata impiegata per rendere più esplicito quanto già previsto in precedenza.

Le spese seguono la soccombenza

**P.Q.M**

Il Tribunale di Arezzo decidendo, in veste di giudice monocratico del lavoro, sulla causa promossa, con ricorso depositato in data 23 aprile 2003, da C.K contro Ministero dell'Istruzione;

ogni altra domanda, istanza od eccezione respinta;

dichiara che la C. ha, per i periodi di estensione facoltativa ed obbligatoria goduti tra il novembre 2001 ed il maggio 2002, diritto all'intera retribuzione e condanna

l'amministrazione a corrispondere le differenze rispetto alle retribuzioni parziali corrisposte;

condanna il Ministero dell'Istruzione a rimborsare alla C. le spese del giudizio, che liquida in complessivi €800,00=, di cui 500,00= per onorari, 300,00= per diritti ed il resto per spese.

Arezzo 25 marzo 2004

Il Cancelliere

Il Giudice